


ALLEGATO 1)ALLA DETERMINA N° 22 FEB. 2016181N. 00136/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2016, proposto da:

Draeger Medical Italia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Salone, Riccardo Carboni, con domicilio eletto presso Enrico Salone in Cagliari, Via Maddalena n. 40;

contro

Asl 8 - Cagliari, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Diana, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari n. 17;

nei confronti di

Maquet Italia S.p.a.;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione della Draeger Medical Italia S.p.A. dalla "Procedura negoziata in economia - cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 d.lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura

di n. 2 apparecchi per anestesia da destinare agli Ospedali Marino e Binaghi - Blocco Operatorio";

- di tutti i verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice, con specifico e precipuo riferimento al verbale di gara n° 4 del 24/12/2015;

- del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in favore di Maquet Italia S.p.A. ovvero della determinazione n. 1392 del 29/12/2015;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 8 - Cagliari;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla ASL 8 di Cagliari per l'affidamento della fornitura di n. 2 apparecchi per anestesia da destinare agli ospedali Marino e Binaghi.

Veniva esclusa dalla gara per mancanza nell'offerta del vaporizzatore con dosaggio a controllo elettronico.

Draeger s.p.a. proponeva ricorso deducendo articolate censure riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva l'ASL 8 chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il ricorso, previo avviso

alle parti, veniva trattenuto in decisione con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La questione è di pronta e agevole soluzione.

Punto decisivo della controversia è costituito dalla interpretazione della norma del capitolato tecnico che recita: “L’apparecchiatura dovrà inoltre essere dotata di aggancio per 2 vaporizzatori con sistema di sicurezza meccanico ed elettronico che eviti il possibile utilizzo contemporaneo dei vaporizzatori con dosaggio a controllo elettronico”.

Un punto è chiaro.

Il capitolato tecnico non prevedeva alcun vaporizzatore. La ditta Draeger è stata esclusa per una parte della fornitura non prevista nel capitolato. A prescindere da qualsiasi altra considerazione circa la specificità della fornitura e circa le esigenze della ASL 8, che dovevano essere semmai ben precisate nel bando, l’interpretazione dello stesso deve essere improntata a criteri di buona fede.

Come è noto, l’interpretazione della *lex specialis* soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli 1362 e ss., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo. L’intento perseguito dall’amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell’atto (interpretazione sistematica) devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere dal dato letterale.

Così stando le cose, la Commissione non poteva legittimamente comminare una esclusione per l’asserita non conformità di una parte

della fornitura che la legge di gara non disciplinava.

L'offerta della ricorrente dovrà pertanto essere valutata.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto.

La specificità della questione consente di ritenere sussistenti i motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il presente allegato è com-
posto da n° 4 fogli
di n° 4 pagine.

